



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/02/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI;

**ritenuto che,**

con sentenza resa in data 1/07/2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da Tommaso per la condanna di Generali Italia s.p.a., in qualità di impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni subiti dal in occasione del sinistro stradale dedotto in giudizio, nella specie asseritamente verificatosi per la responsabilità di un'autovettura rimasta ignota, siccome immediatamente dileguatasi a seguito del fatto;

a fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il giudice di primo grado, nel disattendere la domanda proposta dal avesse tralasciato la considerazione delle testimonianze rese da due soggetti trasportati sull'autovettura condotta dallo stesso in occasione del sinistro, dovendo ritenersi che dette testimonianze erano state rese da soggetti incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.;

avverso la sentenza d'appello, Tommaso propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione;

Generali Italia s.p.a. resiste con controricorso;

con provvedimento reso in data 8/3/2023, il consigliere delegato dal Presidente titolare della Terza Sezione Civile di questa Corte ha proposto la definizione anticipata del ricorso ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., nel senso della relativa inammissibilità;



con istanza (munita di procura speciale) depositata in data 2/5/2023, il difensore del ha avanzato istanza di decisione del ricorso;

con decreto reso in data 11/07/2023, il Presidente titolare della Terza Sezione Civile, sul presupposto della mancata proposizione di alcuna istanza di decisione del ricorso, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, condannando il ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite;

con atto in data 24/7/2023, il difensore del ricorrente ha invocato la revoca del provvedimento di estinzione del giudizio, rilevando l'avvenuto tempestiva deposito dell'istanza di decisione del ricorso a seguito dell'emissione della relativa proposta di definizione anticipata; il ricorrente ha depositato memoria;

**considerato che,**

dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 391 c.p.c. (così riqualificata l'istanza) proposta dal ricorrente in data 24/7/2023 avverso la dichiarazione di intervenuta estinzione del processo;

al riguardo, varrà considerare come, a seguito dell'emissione del provvedimento di estinzione emesso in data 11/07/2023 dal Presidente titolare della Terza Sezione Civile (sul presupposto della mancata proposizione di alcuna istanza di decisione del ricorso), l'unica rituale forma di reazione processuale, da parte dell'odierno ricorrente, avrebbe potuto/dovuto essere quella dell'opposizione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. (significativamente richiamato dallo stesso art. 380-bis c.p.c.), ai sensi del quale il provvedimento (decreto) di estinzione ha efficacia di titolo esecutivo "se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione";



conseguentemente, dovendo inevitabilmente riqualificarsi (in conformità al principio di conservazione degli atti processuali) l'istanza di revoca del provvedimento di estinzione avanzata dal ricorrente in data 24/7/2023 alla stregua di un'opposizione al provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., la stessa deve ritenersi inammissibile, siccome proposta a seguito della scadenza del termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione previsto dal medesimo art. 391 c.p.c.;

ferme tali premesse, il provvedimento di revoca dell'estinzione del processo, emesso dal Presidente titolare della Terza Sezione Civile in data 18/10/2023, deve ritenersi totalmente privo di efficacia, essendosi trattato di un provvedimento non previsto dal sistema processuale vigente;

va pertanto ribadito il carattere definitivo dell'inammissibilità dell'opposizione proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., in data 24/7/2023, con la conseguente definitività dell'intervenuta estinzione del presente giudizio;

è peraltro appena il caso di rilevare ulteriormente l'assoluta legittimità del provvedimento di estinzione del processo emesso in data 11/7/2023, avendo il ricorrente trascurato di depositare *in via telematica* (secondo le norme processuali allora vigenti) l'istanza di decisione successiva all'emissione della proposta di definizione anticipata del ricorso, essendosi unicamente limitato a trasmetterla tramite posta elettronica certificata (secondo quanto asserito dallo stesso ricorrente nell'istanza di revoca);

sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 391 c.p.c. proposta dal ricorrente;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;



i profili di singolare anomalia che hanno caratterizzato lo svolgimento della trattazione del ricorso (e considerata l'originaria erronea qualificazione dell'opposizione tardiva proposta dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento di estinzione del processo) valgono ad escludere, ad avviso del Collegio, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., sia secondo il richiamo operato dall'art. 380-*bis* c.p.c., dato che la riconduzione del procedimento all'art. 391, terzo comma, c.p.c. lo esclude, sia secondo il potere di diretta applicazione della norma del terzo comma del citato art. 96;

si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

### **P.Q.M.**

Dichiara, previa riqualificazione dell'istanza formulata da parte ricorrente, inammissibile l'opposizione ex art. 391, terzo comma, c.p.c. e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.050,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione dell'8/02/2024.

**Il Presidente**



Raffaele Frasca

